

STATUTO

della società a responsabilità limitata

"ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di **"ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L."**, tra i comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo nella forma giuridica speciale della società a totale capitale pubblico che è incredibile, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I diritti dei Comuni soci sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 2 Oggetto sociale

La Società opera in continuazione rispetto alla attività della precedente azienda consortile intercomunale denominata CIGAD, l'oggetto sociale viene realizzato esclusivamente con i comuni soci o sulla base di specifico affidamento effettuato da una Autorità Pubblica in base alle leggi vigenti.

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in forma diretta o indiretta, in proprio e per conto terzi, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale. In particolare la Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci costituenti e di ogni altro Comune che avrà ad assumere partecipazioni nella Società, nonché di ogni altro servizio pubblico dei Comuni soci ovvero se consensualmente conferito.

La Società inoltre svolgerà l'amministrazione del patrimonio conferito dai comuni e dei beni afferenti il servizio del ciclo integrato delle acque e della distribuzione del gas naturale formato dalle reti idriche e del gas, dagli impianti e dalle altre dotazioni connesse, accessorie e comunque finalizzate alla gestione dei servizi stessi, dall'impianto di potabilizzazione delle acque sito in località Castreccioni nel comune di Cingoli e dalla condotta di adduzione idrica sviluppantesi da Castreccioni nel comune di Cingoli fino al comune di Sirolo.

A meri fini esemplificativi, la Società potrà quindi:

- 1) gestire, in tutto o in parte, il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994, dell'ATO 3 Marche o di altro ATO, comprensivo sia della captazione, adduzione vendita e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue compreso, lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei servizio;
- 2) gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade e di aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia lo sgombero della neve, nonché progettare e realizzare i relativi impianti ed opere ed effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 3) gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento di rifiuti speciali pericolosi, ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, compreso il riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché progettare e

realizzare i relativi impianti ed opere;

4) effettuare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;

5) gestire i servizi di distribuzione e di erogazione di gas per tutti gli usi compresa l'autotrazione, comprensivi della produzione, dell'estrazione, dello stoccaggio, dell'acquisto, del trasporto e dei trattamenti dello stesso, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

6) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica comunque prodotta nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

7) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore e di energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione di calore ed energia elettrica per usi civili ed industriali;

8) prestare servizi in materia di risparmio energetico, compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;

9) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo **concernenti il servizio idrico integrato e la distribuzione gas;**

10) gestire servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone e ogni attività collaterale comunque connessa, ivi incluse la realizzazione e gestione di parcheggi;

11) gestire i servizi di illuminazione pubblica, di sistemi semaforici e di segnaletica luminosa, di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

12) gestire servizi e reti di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, di consulenza e assistenza nel campo energetico, idrico, delle analisi di laboratorio e in campo ambientale connesse alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque, compresa la realizzazione dei relativi progetti ed impianti a ciò finalizzati;

13) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione, nel rispetto delle norme in materia di esercizio delle libere professioni;

14) gestire servizi pubblici di interesse turistico, ivi inclusa la pulizia e la gestione di arenili e spiagge, nonché servizi di pubblica affissione e pubblicità.

15) procedere alla cessione e allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, know-how, marchi etc.;

16) gestire esercizi farmaceutici di proprietà comunale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nel rispetto della normativa vigente.

~~del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche soci.~~

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione e/o assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente, anche con società collegate e o controllate, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, consorzi e ogni altra forma associativa incluse università, enti di ricerca etc., costituite e costituende, sia italiane che estere, previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate avente oggetto analogo o connesso al proprio e conferire a società dalla stessa controllate servizi e/o rami d'azienda: il tutto nei limiti e nel rispetto delle legge vigenti, ivi incluse la legge 1/91, il D.Lgs. 385/93, il D.Lgs. 415/96 (EUROSIM) **nonché il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.**

La Società potrà anche entrare in associazioni temporanee di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà inoltre rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, bancario e finanziario, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto dell'art. 2483 c. c..

Ogni altra attività di cui sopra, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere finanziario, non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico e non devono, quindi, essere rivolte al pubblico; sono pertanto espressamente escluse dall'attività sociale, tanto principale quanto sussidiaria, le seguenti attività:

- la sollecitazione del pubblico risparmio ed intermediazione mobiliare;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 della Legge 5 luglio 1991 n. 197;
- l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, sue successive modifiche, integrazioni e sostituzioni;
- l'erogazione di credito al consumo;
- le attività fiduciarie e di revisione.

La Società potrà assumere finanziamenti con obblighi di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, presso i soci con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra pubblico nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ai sensi dell'art. 11 del D.L.G.S. 1/9/93 n° 385.

Nel dare attuazione all'oggetto sociale o nello svolgimento delle attività ivi previste oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti Pubblici soci. La produzione di fatturato ulteriore, rispetto al predetto limite, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le modifiche dell'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività della società devono essere adottate con delibera dei consigli comunali dei Comuni soci.

Art. 3 Sede

La società ha sede legale in **Castelfidardo, Via Recanatense 27/i.**

Il trasferimento della sede sociale all'estero deve essere adottato con delibera dei consigli comunali dei Comuni soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove stabilimenti, uffici senza institore e sopprimerli.

Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 3.710.000,00 diviso in quote a sensi di legge, e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta.

L'acquisto di ulteriori partecipazioni da parte dei Comuni soci deve essere adottato con deliberazione dei relativi consigli comunali.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal consiglio d'amministrazione a ciascun socio recante l'avviso d'offerta in opzione delle nuove partecipazioni. Purchè ne facciano contestuale richiesta, i soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni non optate dagli altri soci.

I soci possono decidere in assemblea, con la totalità delle quote di partecipazione, di riservare la sottoscrizione di nuove partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale a terzi estranei alla compagine sociale. Alla Società potranno partecipare esclusivamente altri Comuni nel rispetto delle finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che, con l'ingresso nella compagine sociale, conferiscano la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, **e i servizi di interesse generale nonché le altre attività disposte dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175_ (art. 4 comma 2/3/4).**

La decisione d'aumento del capitale sociale, tramite l'emissione di nuove partecipazioni a terzi estranei alla compagine sociale, prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità e i termini in cui deve essere esercitata la sottoscrizione.

Art. 6 Trasferimento di quote

Ai sensi ed effetti dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 **e successive modifiche e integrazioni** le quote di partecipazione che compongono il capitale sociale sono incedibili.

Le quote di partecipazione possono essere cedute esclusivamente agli altri soci che esercitino il diritto di prelazione, la cessione dovrà avvenire in proporzione alle quote da ciascuno possedute. **La cessione delle quote di partecipazione da parte dei Comuni soci deve essere adottata con deliberazione dei relativi consigli comunali.**

Tale diritto deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione

a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni. **L'acquisto di nuove quote di partecipazione da parte dei Comuni soci deve essere adottata con deliberazione dei relativi consigli comunali.**

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Art. 7 Versamenti dei nuovi soci

All'ingresso di nuovi soci i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Art. 8 Finanziamenti dei soci

I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9 Assemblea

Le decisioni dei soci vengono assunte tramite l'assemblea o tramite consultazione scritta, con le modalità previste al successivo art. 14 (quattordici).

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione quando è necessario a sensi di legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano un terzo del capitale.

Art. 10 Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare.

Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 11 Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata mediante raccomandata **o posta elettronica certificata** da inviarsi a tutti i soci in prima convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima.

In prima convocazione è necessaria la presenza di quote che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, mentre in seconda è sufficiente la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di

convocazione qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se in carica, il collegio sindacale.

L'informazione si considerata avvenuta al ricevimento della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata o dalla ricevuta di consegna della posta elettronica certificata dell'avviso di convocazione.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci, amministratori o sindaci potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti nella seduta, salvo nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale per cui è necessario il voto favorevole di quote che rappresentino almeno la totalità del capitale sociale.

Art. 12 Presidente assemblea e segretario

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o da altra persona dalla stessa delegata, o dall'amministratore unico se nominato. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale da redigersi a cura del segretario; nei casi di legge il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 13 Competenze dei soci

L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite nel precedente art. 11 (undici), nelle materie previste dall'art. 2479 c.c..

Sono pertanto riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:

- approvazione del bilancio;

~~— e valutazione della relazione sul governo societario annuale da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di verificare la sussistenza di rischi di crisi aziendale e di motivare la necessità o meno di prevedere: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo statutario e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa (art. 6 comma 2/3 e 4 non si ritiene espressamente previsto dalla legge e forse non pienamente contenuti nel bilancio, forse potrebbe essere non obbligatoria tale modifica statutaria);~~

- nomina dell'Amministratore Unico e degli amministratori nel Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nei successivi articoli n. 15 (quindici) e n. 16 (sedici). **E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**

- nomina dei Sindaci ed il loro Presidente (qualora obbligatorio per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge);

- determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci **nel rispetto della vigente normativa;**

- modificazioni dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale. **Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività della società sono adottate con deliberazione del consigli**

comunale dei Comuni soci;

- modificazioni dei diritti dei soci;
- nomina e revoca liquidatori;
- costituzione di nuove società comunque collegate o controllate, trasformazioni o scissioni. **La trasformazione della società deve essere adottata con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni soci;**
- operazioni incidenti sulla società come: acquisto di partecipazioni esterne, fusioni, cessioni di rami d'azienda con altre società;
- acquisti, alienazioni e permuta di immobili;
- approvazione del piano annuale delle opere necessarie alla gestione dei servizi;
- deliberazione degli investimenti pluriennali, limitatamente all'approvazione del progetto esecutivo e all'acquisizione del finanziamento;
- autorizza gli acquisti nelle forniture e autorizza la stipula dei contratti e delle convenzioni dei servizi esterni che abbiano valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) annui;
- approva le tariffe da applicarsi ai clienti qualora tale competenza non sia riservata dalla legge ad altro organo o autorità;
- approva l'organigramma generale dell'azienda, su proposta del consiglio d'amministrazione o dell'amministratore unico;
- **attribuzione di deleghe al presidente.**

L'assemblea, delibera su qualunque materia sottoposta alla sua valutazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Art. 14 Delibere e consultazione scritta dei soci

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese; per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati.

Per ogni altra materia di competenza dell'assemblea ordinaria come da art. 13 (tredici), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione avviene mediante l'invio di apposita lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente al domicilio dei soci con la specifica indicazione dell'oggetto e della proposta su cui si chiede di esprimere il proprio voto.

Il socio esprime il proprio voto sulla proposta pervenuta dal Presidente con lettera raccomandata, da far pervenire nel termine di giorni quindici dal ricevimento della lettera di consultazione presso la sede legale della società.

In caso di mancato ricevimento del voto nel termine stabilito esso si considera come non espresso.

Per la validità della consultazione è necessario che pervengano alla società i voti dei soci che rappresentino la totalità del capitale sociale, la deliberazione si intenderà approvata se otterrà il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Non si considerano valide espressioni di voto quelle che contengano condizioni o termini o che siano espresse in modo non chiaro, esse saranno comunque considerate utili per la validità della consultazione.

Della consultazione e del risultato della stessa sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario e del Presidente, successivamente trascritto nell'apposito libro delle decisioni dei soci e dell'Assemblea.

Tutti i verbali sono inviati ai comuni soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Amministrazione della società

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre **a cinque** amministratori, **nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni e nomine effettuate in corso d'anno.** La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nella L. 12 luglio 2011 n. 120 (previsione espressa dal 2° periodo art. 11 comma 4).

Spettano all'amministratore unico tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente.

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività.

E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 16 Amministratori

Il Presidente ed i membri del consiglio d'amministrazione, o l'amministratore unico, possono essere scelti anche tra i non soci.

Gli amministratori, o l'amministratore unico, sono nominati dall'assemblea con la maggioranza delle quote del capitale sociale.

Gli stessi dureranno in carica per 3 (tre) anni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Per l'ineleggibilità e la decadenza si applica l'art. 2382 c. c., per la revoca e il risarcimento si applica l'art. 2383 c. c., per la cessazione e la sostituzione si applicano gli art. 2385 e 2386 c. c. in quanto compatibili.

All'organo di amministrazione si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 17 Presidente, vice presidente e segretario

Il consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente; la durata della sua carica è stabilita dal consiglio che lo elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori.

Il presidente presiede le riunioni del consiglio.

E' vietata la nomina di un vicepresidente, se non quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. (Valutazione rimessa ai Sindaci esigenze di organizzazione aziendale)

Il consiglio nomina un segretario che provvede alla stesura dei verbali del consiglio stesso e dell'assemblea ordinaria dei soci anche estraneo allo stesso.

Art 18 Convocazione consiglio di amministrazione

Il presidente, o se nominato, il vice presidente, convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dal presidente del collegio sindacale.

Normalmente la convocazione si fa almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al domicilio di ogni

amministratore e di ogni sindaco effettivo, ed in caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Art. 19 Funzionamento consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e vengono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità nei voti espressi prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione avviene mediante l'invio di apposita lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente al domicilio degli amministratori con la specifica indicazione dell'oggetto e della proposta su cui si chiede di esprimere il proprio voto.

L'amministratore esprime il proprio voto sulla proposta pervenuta dal Presidente con lettera raccomandata, da far pervenire nel termine di giorni quindici dal ricevimento della lettera di consultazione presso la sede legale della società.

In caso di mancato ricevimento del voto nel termine stabilito esso si considera come non espresso.

Per la validità della consultazione è necessario che pervengano alla società la maggioranza dei voti richiesti.

Non si considerano valide espressioni di voto quelle che contengano condizioni o termini o che siano espresse in modo non chiaro, esse saranno comunque considerate utili per la validità della consultazione.

Della consultazione e del risultato della stessa sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario e del Presidente, successivamente trascritto nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20 Verbale dell'organo di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio, o dell'amministratore unico, vengono verbalizzate dal segretario sul libro apposito.

Il verbale viene firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario in segno di approvazione.

I verbali sono inviati ai Sindaci di comuni soci della società.

Art. 21 Poteri dell'amministratore unico e del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, è investito dei poteri relativi alla gestione della società, ad esclusione di quelli che la legge e il presente statuto riserva all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione delibera l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c. c. una volta acquisita l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci anche tramite consultazione scritta.

Per la delibera di emissione dei titoli di debito è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli amministratori e il parere favorevole del collegio dei sindaci, se esistente.

Art. 22 Deleghe

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire deleghe -qualora nominato- ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'attribuzione della delega può avvenire all'atto della nomina o successivamente, con esclusione della redazione del progetto di bilancio, dei

progetti di fusione o scissione e delle determinazioni riguardanti l'aumento o la riduzione del capitale sociale.

Il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Art. 23 Rappresentanza sociale

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, gli Uffici e le Commissioni Tributarie, spettano con firma disgiunta al presidente del consiglio d'amministrazione e, qualora nominati, al vice presidente, o all'amministratore unico, ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.

CONTROLLO DEI CONTI

Art. 24 Collegio sindacale, revisore unico

Ai fini del controllo interno contabile, l'Assemblea nomina un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nei modi e termini previsti agli art. 2397 e seguenti c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

In alternativa l'Assemblea potrà nominare un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni riservate al Collegio Sindacale nonché il controllo amministrativo e contabile della società.

All'organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Qualora presente il collegio sindacale invia i verbali delle riunioni ai comuni soci della società.

BILANCI E UTILI

Art. 25 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri d'oculata prudenza.

Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in ragione del funzionamento dei servizi gestiti.

Il bilancio è inviato dal consiglio di amministrazione, o dall'amministratore unico, prima della approvazione da parte dell'assemblea, ai Sindaci dei comuni soci per eventuali rilievi o emendamenti che devono pervenire prima della data fissata per la riunione dell'assemblea di approvazione.

Art. 26 Utili

Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 27 Pagamento dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso un istituto di credito individuato dal consiglio di amministrazione.

Art. 28 Prescrizione

I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

SCIoglimento RECESSO E CONTROVERSIE

Art. 29 Scioglimento e recesso del socio

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il socio può recedere dalla società nei casi tassativamente previsti dalla legge ed ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione nel modo previsto dal comma 3 dell'art. 2473 c.c.

Il Comune socio può recedere previa deliberazione del relativo consiglio comunale.

In considerazione della particolarità dell'oggetto sociale il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno dodici mesi.

A garanzia dei diritti degli utenti dei servizi pubblici gestiti il recesso non influenzerà la prosecuzione da parte della società della gestione degli stessi a cui si applicheranno le normative di settore vigenti al momento del recesso.

Art. 30 Arbitrato

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la società, il consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, e il liquidatore o fra detti organi o fra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di Commercio di Ancona.

Art. 31 Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile e dalle norme sulle società partecipate dagli Enti locali, anche nella forma "in house", tra cui il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

~~Più nel dettaglio, la società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.~~

F.to: Roberto Marcianesi n.q. -Notaio (segue impronta sigillo)